

Ann. Claudio Berlini
Notaio

Repertorio n. 30.833

Raccolta n. 18.848

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO "AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DI VERONA S.P.A." abbreviata in "AMIA VERONA S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di settembre,

- 14.09.2012 -

in Verona, Lungadige Galtarossa n. 8, presso la sede di "AGSM VERONA S.P.A.", alle ore nove e minuti cinque.

Innanzi a me Berlini dott. Claudio, Notaio in Legnago ed iscritto presso il Collegio Notarile di Verona,

si è costituito il signor:

- **LEGRAMANDI STEFANO**, nato a Verona il 9 maggio 1962, domiciliato per la carica in Verona, Via Bartolomeo Avesani n. 31, codice fiscale LGR SFN 62E09 L781P, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi richiede di ricevere il presente atto, al quale:

p r e m e t t e

- che è corrente la società per azioni con socio unico "AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DI VERONA S.P.A." abbreviata in "AMIA VERONA S.P.A.", con sede legale in Verona, via Bartolomeo Avesani n. 31, cap. soc. Euro 12.804.138,00 (dodicimilioniottocentoquattromilacentotrentotto virgola zero zero) int. vers., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Verona 02737960233, R.E.A. n. VR - 261063, di nazionalità italiana;

- che membri del Consiglio di Amministrazione della stessa sono i signori Legramandi Stefano, Vesentini Andrea, Lana Edoardo e Crisafulli Carmela, il primo dei quali con funzioni di Presidente ed il secondo di Vice-Presidente;

- che Sindaci effettivi sono i signori Pasquini Gabriele, Cacicci Valerio e Bianchi Mauro, il primo dei quali con funzioni di Presidente del Collegio;

tanto premesso

e ritenuto, il Comparente mi richiede di raccogliere in pubblico atto il Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci della società suddetta e delle inerenti deliberazioni.

~~Aderendo alla richiesta fattami, io notaio dò atto di quanto segue:~~

assume la presidenza, a sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Legramandi Stefano, il quale chiama a fungere da Segretario me Notaio.

Dopo di che il Presidente dà lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

Assemblea Straordinaria:

1) Modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale di "AMIA Verona S.p.A.": 10 - 11 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -

REGISTRATO ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
DI LEGNAGO

il 17/09/2012
N° 3459 Serie 1T
Esatti €. 324,00

REGISTRO IMPRESE DI
VERONA

depositato il 17/09/2012
iscritto il 19/09/2012
N. 55535/2012 di Prot.

24 - 25.

Assemblea Ordinaria:

- 1) Nomina Organo Amministrativo;
- 2) Determinazione indennità di carica;
- 3) Varie ed eventuali.

Indi il Presidente constatato, avendone accertata l'identità e la legittimazione ad intervenire nella presente Assemblea:

- che è presente in proprio il socio Unico, detentore dell'intero capitale sociale, "AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A.", con sede in Verona, Lungadige Galtarossa n. 8, Codice Fiscale 00215120239, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante signor PATERNOSTER PAOLO, nato a Verona il 23 maggio 1969, codice fiscale PTR PLA 69E23 L781X;

- che sono altresì presenti i membri del Consiglio di Amministrazione signori Legramandi Stefano ed i Sindaci signori Pasquini Gabriele e Cacici Valerio, mentre risultano assenti giustificati tutti gli altri amministratori e sindaci;

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, in sessione unica, per questo giorno, ora e luogo a termini di Statuto;

dichiara valida e legale l'Assemblea e capace a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno in parte straordinaria.

Indi il Presidente, iniziando l'illustrazione dello stesso, espone le ragioni che rendono opportuno prevedere statutariamente che la società possa essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, a scelta dell'Assemblea. Passa, quindi, ad illustrare partitamente le varie modifiche.

Il Presidente, infine, precisa che l'art. 22 citato nella convocazione tra gli articoli da modificare in quanto attinente all'Amministrazione, in realtà non deve subire alcuna modifica rimanendo quindi invariato nel suo attuale testo.

A questo punto, dopo breve discussione, il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea il seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria dei soci della società per azioni con socio unico "AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DI VERONA S.P.A." abbreviata in "AMIA VERONA S.P.A.", sentita la relazione del Presidente,

d e l i b e r a

1°) di modificare l'art. 10 dello statuto sociale secondo il seguente nuovo testo:

"Articolo 10
ASSEMBLEE

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso

purché sito nel territorio dello Stato.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In quest'ultimo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte dell'Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale deve convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c..

Il Collegio Sindacale può altresì, previa comunicazione all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea qualora, nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità provvedere.";

2°) di modificare l'art. 11 dello statuto sociale secondo il seguente nuovo testo:

"Articolo 11

COMPETENZE ASSEMBLEARI

L'assemblea ordinaria è competente a deliberare sulle materie indicate dall'art. 2364 c.c., nonché sull'adozione del regolamento infragruppo disciplinante i rapporti tra le compagini societarie soggette alla società esercente l'attività di direzione e coordinamento sulla società ai sensi degli artt. 2497 e seguenti c.c. (di seguito il "Regolamento"). L'Assemblea ordinaria è altresì competente, ai sensi dell'art. 2396 c.c. e su proposta dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, in merito alla nomina e al licenziamento del Direttore Generale e all'approvazione delle deleghe da attribuirsi ai sensi del successivo art. 25.

L'assemblea ordinaria è competente ai sensi del punto 5) dell'art. 2364 c.c., a concedere autorizzazione per il compimento dei seguenti atti dell'Organo Amministrativo:

- approvazione del budget e del piano investimenti;
- nel caso in cui sia nominato il Consiglio di Amministrazione, il conferimento e l'ambito di deleghe ad un comitato esecutivo composto da alcuni amministratori o ad uno o più amministratori delegati;
- qualora non sia nominato un Direttore Generale, il conferimento di deleghe al Direttore Operativo;
- l'assunzione ed il licenziamento di dirigenti.

L'assemblea straordinaria è competente a deliberare in merito alle materie indicate dall'art. 2365 c.c. e in merito all'emissione di obbligazioni ordinarie e convertibili.

L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni ordinarie e convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

In relazione alle delibere che importano modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto trova applicazione l'art. 2436 c.c..";

3°) di modificare il primo comma dell'art. 14 dello statuto sociale secondo il seguente nuovo testo: "Articolo 14

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'Assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore Unico;
- nel caso in cui sia nominato il Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del presidente, nell'ordine: al vice presidente e all'amministratore delegato, se nominati.". Rimane fermo il resto dell'articolo;

4°) di modificare l'art. 19 dello statuto sociale secondo il seguente nuovo testo:

"Articolo 19 ORGANIZZAZIONE

Il sistema di amministrazione e controllo adottato prevede, alternativamente, su decisione dei soci, la presenza di Amministratore Unico o di Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale ed è regolato dalla sezione VI bis, capo V, titolo V del libro V del codice civile, paragrafi n. 2, 3 e 4.";

5°) di modificare l'art. 20 dello statuto sociale secondo il seguente nuovo testo:

"Articolo 20 AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque). Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'Organo Amministrativo.

L'assemblea ordinaria sceglie il sistema di amministrazione e provvede alla nomina dello stesso.

I componenti dell'organo amministrativo, si tratti di Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione:

- a) possono essere anche non soci e possono essere persone giuridiche;
- b) durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili;
- c) nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione,

se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Spetterà agli amministratori così decaduti provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione;

d) qualora venga a cessare l'Amministratore Unico o vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio di Amministrazione viene convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione;

e) sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c., salvo diversa delibera Assembleare.";

6°) di modificare il primo inciso del primo comma dell'art. 21 dello statuto sociale secondo il seguente nuovo testo: "Nel caso in cui sia nominato il Consiglio di Amministrazione, il funzionamento del Consiglio è così regolato:". Rimane fermo il resto dell'articolo;

7°) di modificare il primo e secondo comma dell'art. 23 dello statuto sociale secondo il seguente nuovo testo: Articolo 23

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano, in via disgiunta rispetto all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche al Direttore Generale, relativamente all'esercizio delle deleghe a questo attribuite, o in assenza di nomina del Direttore Generale, al Direttore Operativo secondo quanto previsto al successivo art. 25.". Rimane fermo il resto dell'articolo;

8°) di modificare l'art. 24 dello statuto sociale secondo il seguente nuovo testo:

"Articolo 24

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

All'Amministratore Unico o, nel caso in cui sia nominato il Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria con deliberazione valida fino a modifica.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi anno per anno, qualora tale riparto non sia già stato deliberato dall'Assemblea dei soci.";

9°) di modificare l'art. 25 dello statuto sociale secondo il seguente nuovo testo:

"Articolo 25

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato, nel rispetto degli eventuali requisiti di legge previsti, su proposta dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea ordinaria dei soci, che determina anche le deleghe, la durata dell'incarico, la sua rinnovabilità e il compenso. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea anche il contenuto delle deleghe da attribuire.

L'assemblea ordinaria dei soci è altresì competente a deliberare in materia di revoca o licenziamento del Direttore Generale.

Qualora non sia nominato il Direttore Generale, alcuni poteri possono essere delegati dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, su autorizzazione dell'assemblea, al Direttore Operativo della società.";

10°) di delegare il Presidente ad apportare al presente verbale ed allo statuto allegato tutte le eventuali modifiche e/o varianti richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione del presente verbale presso il competente Registro delle Imprese.".

Messo ai voti, per alzata di mano, il testo di deliberazione proposto dal Presidente, esso risulta approvato all'unanimità.

L'Assemblea unanime prende atto, ai fini delle pubblicazioni di cui all'art. 2436 C.C. che, a seguito della delibera testè assunta, lo Statuto Sociale verrà a risultare come dal testo che, firmato dal Comparente con me Notaio, si allega al presente Verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per volontà del comparente e col mio consenso.

Dopodichè, null'altro essendovi a deliberare in sede straordinaria, la seduta prosegue in parte ordinaria essendo le ore nove e minuti venticinque.

Tasse e spese del presente atto, inerenti e conseguenti, a carico della società.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al Comparente, presenti gli intervenuti, che, a mia domanda, lo dichiara conforme alla loro volontà e con me notaio lo sottoscrive a norma di legge alle ore nove e minuti trenta.

L'atto consta di due fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su facciate sei e sin qui della presente, e da me Notaio completati a mano.

F.to Stefano Legramandi

F.to Claudio Berlini notaio

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 30.833 DI REPERTORIO E N. 18.848 DI RACCOLTA

STATUTO
della Società per Azioni

"AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DI VERONA S.P.A.
ABBREVIATA IN "AMIA VERONA S.P.A.""

Articolo 1
DENOMINAZIONE

La Società per azioni è denominata:

"AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DI VERONA S.P.A.";
la denominazione può essere indicata anche con l'acronimo "AMIA
VERONA S.P.A.".

Articolo 2
SEDE

La società ha sede nel Comune di Verona all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece all'Assemblea straordinaria dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1.

Articolo 3
DURATA

La durata è fissata al 31 Dicembre 2100 (duemilacent), salvo proroga od anticipato scioglimento.

Articolo 4
OGGETTO

La società ha per oggetto:

A) gestione di ogni tipo di rifiuto urbano, industriale ed animale, anche per conto terzi, attraverso le fasi di raccolta, trasporto, trattamento, recupero o smaltimento, nonché gestioni di discariche o impianti funzionali alle stesse fasi o attraverso impianti di trasformazione termica dei rifiuti nonché commercializzazione di beni funzionali allo scopo e dei prodotti di risulta;

A bis) attività di autotrasporto di rifiuti e di cose per conto terzi a norma dell'art. 13, terzo comma, della Legge 6 giugno 1974, n° 298, ai fini di adempiere ai compiti di cui al decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997;

B) pulizia, bonifica, risanamento e recupero di aree pubbliche e private, gestione delle caditoie stradali, trattamenti antighiaccio e rimozione della neve;

C) gestione del verde urbano o privato e delle relative attrezzature di arredo;

D) adozioni di misure e partecipazione ad iniziative volte alla tutela ambientale ed alla corretta gestione del territorio;

E) attività di autoriparazione, elettrauto, carrozzeria, gommista, meccanica e motoristica.

F) gestione delle utenze e delle tariffe con relativa riscossione.

La Società potrà, inoltre:

- esercitare tutte le attività collaterali, strumentali, connesse e conseguenti che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese la disinfezione, disinfestazione, intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi e la commercializzazione di servizi assicurativi;
- esercitare per conto, in appalto e in qualsiasi altra forma le attività predette, comprese quelle collaterali, strumentali, connesse e conseguenti;
- esercitare l'attività di creazione, sfruttamento ed ottimizzazione di brevetti e marchi, siano o meno commerciali, anche attraverso l'acquisizione, la vendita o la concessione di beni immateriali; la società potrà concedere i marchi o i brevetti in proprio possesso ad altri, sia attraverso contratti di licenza d'uso, che attraverso altre tecniche di comune prassi;
- assumere partecipazioni anche minoritarie ed interessenze a scopo di stabile investimento per la gestione ed il godimento in altre società, imprese, consorzi ed associazioni, sia in Italia che all'estero, non nei confronti del pubblico bensì per conto proprio. La Società nell'ambito suddetto potrà svolgere attività di coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e comunque appartenenti allo stesso gruppo, con servizio di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguente addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi e concessione di finanziamenti. E' espressamente esclusa dall'attività il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale. Il tutto con espressa esclusione delle attività riservate per legge agli iscritti ad albi professionali previsti dal D.lgs. 58/98;
- con le società controllate, controllanti o collegate potrà stipulare contratti di "service", nell'accezione più ampia del termine, anche per la gestione della contabilità, intesa come mera imputazione e manipolazione informatica dei dati. Il tutto con espressa esclusione delle attività riservate per legge agli iscritti ad albi o ruoli.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di

terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

Articolo 5

DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto.

Articolo 6

CAPITALE

Il capitale è di Euro 12.804.138,00 (dodicimilionioctocentoquattromilacentotrentotto virgola zero zero) diviso in numero 495.900 (quattrocentonovantacinquemilanovecento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) cadauna.

Esso potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni privilegiate e comunque con azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

A liberazione dell'aumento potranno essere conferiti, oltre al denaro, beni in natura nonché crediti ai sensi di legge.

E' consentita l'attribuzione di azioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

Articolo 7

FINANZIAMENTI/VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Articolo 8

AZIONI

Le azioni sono indivisibili e ciascuna azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono nominative.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari e non sono distribuite; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione sul libro stesso.

Le azioni sono di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. cod. civ.; comunque tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

Per l'acquisto da parte della società di azioni proprie, per il compimento di altre operazioni su azioni proprie, e per l'acquisto di azioni da parte di società controllate si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2357 e segg. c.c..

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Articolo 9

CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

Le azioni sono trasferibili previo gradimento espresso dall'assemblea dei soci; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione delle azioni da trasferire, deve essere comunicata all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata; l'Organo Amministrativo andrà a convocare secondo le modalità ordinarie l'assemblea dei soci che dovrà pronunciarsi, mediante apposita delibera, senza obbligo di motivazione; la decisione dell'assemblea dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. In caso di diniego del gradimento, qualora l'Organo Amministrativo su indicazione dell'assemblea non abbia indicato la volontà della Società o di un terzo o più terzi graditi che a parità di condizioni possano acquistare le partecipazioni del socio offerente, il socio alienante ha diritto di recedere secondo quanto previsto dagli artt. 2437 bis ss. c.c.. E' facoltà della Società, nel limite delle riserve disponibili di riscattare le azioni del Socio recedente, ovvero di attivare la procedura prevista dalle norme

vigenti e di cui all'art. 2437 ter c.c..

Il valore delle azioni ai fini del recesso è determinato nella misura prevista dall'art. 2437-ter c.c. ed è comunicato dall'Organo Amministrativo insieme alla decisione circa il gradimento.

Nel caso invece di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità delle azioni, agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto a sensi del successivo punto 9.3.

Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi a titolo oneroso o gratuito di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intenda trasferire in tutto od in parte le proprie azioni, nei casi di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'Organo Amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo;

b) le azioni dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui le azioni offerte non siano proporzionalmente divisibili tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle azioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce

automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire le azioni offerte in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nel circondario ha sede la società su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Si conviene che:

a) ove il corrispettivo o il valore proposti dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'esperto, la proposta si intende fatta per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'esperto;

b) ove il corrispettivo o il valore proposti dal proponente sia minore del valore stabilito dall'esperto, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

Le spese della procedura di determinazione del prezzo sono a carico per metà del socio proponente e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione o l'opzione; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che il valore della

partecipazione o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il 20 (venti) per cento al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente.

- Nel caso di vendita all'incanto a seguito di espropriazione o di vendita forzata, anche a seguito di fallimento, la vendita è priva di effetto se entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

- Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni e per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

La cessione delle azioni e dei diritti di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia in forma scritta all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario da parte del fiduciante) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Articolo 10

ASSEMBLEE

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purché sito nel territorio dello Stato.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In quest'ultimo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte dell'Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale deve convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c..

Il Collegio Sindacale può altresì, previa comunicazione all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di

Amministrazione, convocare l'assemblea qualora, nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità provvedere.

Articolo 11

COMPETENZE ASSEMBLEARI

L'assemblea ordinaria è competente a deliberare sulle materie indicate dall'art. 2364 c.c., nonché sull'adozione del regolamento infragruppo disciplinante i rapporti tra le compagini societarie soggette alla società esercente l'attività di direzione e coordinamento sulla società ai sensi degli artt. 2497 e seguenti c.c. (di seguito il "Regolamento"). L'Assemblea ordinaria è altresì competente, ai sensi dell'art. 2396 c.c. e su proposta dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, in merito alla nomina e al licenziamento del Direttore Generale e all'approvazione delle deleghe da attribuirsi ai sensi del successivo art. 25.

L'assemblea ordinaria è competente ai sensi del punto 5) dell'art. 2364 c.c., a concedere autorizzazione per il compimento dei seguenti atti dell'Organo Amministrativo:

- approvazione del budget e del piano investimenti;
- nel caso in cui sia nominato il Consiglio di Amministrazione, il conferimento e l'ambito di deleghe ad un comitato esecutivo composto da alcuni amministratori o ad uno o più amministratori delegati;
- qualora non sia nominato un Direttore Generale, il conferimento di deleghe al Direttore Operativo;
- l'assunzione ed il licenziamento di dirigenti.

L'assemblea straordinaria è competente a deliberare in merito alle materie indicate dall'art. 2365 c.c. e in merito all'emissione di obbligazioni ordinarie e convertibili. L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni ordinarie e convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

In relazione alle delibere che importano modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto trova applicazione l'art. 2436 c.c..

Articolo 12

INTERVENTO DI ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci.

Articolo 13

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c..

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione della Assemblea non potrà essere inficiata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Articolo 14

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'Assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore Unico;
- nel caso in cui sia nominato il Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del presidente, nell'ordine: al vice presidente e all'amministratore delegato, se nominati.

Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

In ogni caso il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 15

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci ai sensi dell'art. 2367 c.c.; l'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia.

L'assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

A titolo meramente esemplificativo si considerano mezzi idonei a garantire ai soci la prova dell'avvenuto ricevimento, oltre alla lettera raccomandata, anche il fax (munito del rapporto di ricezione) e la posta elettronica (se contenente il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario).

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di

telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui sopra, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 16

VIDEO ASSEMBLEA

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, ordinaria e straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 17

QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si costituisce e delibera a norma di quanto dispongono gli artt. 2368 e 2369 c.c.

Articolo 18

SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

In ogni caso non è ammesso il voto segreto.

Articolo 19

ORGANIZZAZIONE

Il sistema di amministrazione e controllo adottato prevede, alternativamente, su decisione dei soci, la presenza di Amministratore Unico o di Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale ed è regolato dalla sezione VI bis, capo V, titolo V del libro V del codice civile, paragrafi n. 2, 3 e 4.

Articolo 20

AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque). Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'Organo Amministrativo.

L'assemblea ordinaria sceglie il sistema di amministrazione e provvede alla nomina dello stesso.

I componenti dell'organo amministrativo, si tratti di Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione:

- a) possono essere anche non soci e possono essere persone giuridiche;
- b) durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili;
- c) nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Spetterà agli amministratori così decaduti provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione;
- d) qualora venga a cessare l'Amministratore Unico o vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio di Amministrazione viene convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione;
- e) sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c., salvo diversa delibera Assembleare.

Articolo 21

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel caso in cui sia nominato il Consiglio di Amministrazione, il funzionamento del Consiglio è così regolato:

A - Presidenza.

Il presidente ed il vice-presidente sono nominati dall'Assemblea; il vice-presidente sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

B - Riunioni.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

Viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza da spedirsi almeno un giorno prima, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso sono valide le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

C - Deliberazioni.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; qualora il consiglio sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

D - Verbalizzazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominati ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

E - Delega di poteri.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e l'eventuale modalità di esercizio della delega, previa autorizzazione sulla base dell'art. 11 del presente statuto e nel rispetto delle direttive impartite da parte della società esercente l'attività di direzione e coordinamento sulla società ai sensi degli artt. 2497 e seguenti c.c., nonché del Regolamento.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di delegare un proprio componente ad adottare atti di urgenza altrimenti di competenza del Consiglio stesso e/o del Direttore Generale, predeterminandone gli ambiti d'intervento e nel rispetto dell'art. 2381 del c.c..

In tale caso il soggetto delegato dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione in ordine agli atti d'urgenza assunti, nella prima seduta e, comunque, entro dieci giorni dalla loro adozione.

Per quanto riguarda i rapporti tra deleganti e delegati e i rispettivi ruoli, trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c., nel termine massimo di 90 (novanta) giorni in luogo dei 180 (centottanta) giorni.

Le cariche di presidente (o di vice) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Articolo 22

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'organo amministrativo spetta la gestione dell'impresa societaria. Tale organo è, pertanto, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

L'organo amministrativo, nell'esercizio dei suoi poteri, è

tenuto a rispettare le direttive impartite dalla società esercente l'attività di direzione e coordinamento sulla società ai sensi degli artt. 2497 e seguenti c.c. nonché quanto previsto nel Regolamento.

Articolo 23

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano, in via disgiunta rispetto all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche al Direttore Generale, relativamente all'esercizio delle deleghe a questo attribuite, o in assenza di nomina del Direttore Generale, al Direttore Operativo secondo quanto previsto al successivo art. 25.

L'Organo Amministrativo - nel rispetto delle direttive impartite dalla società esercente l'attività di direzione e coordinamento e di quanto previsto nel Regolamento - può nominare direttori amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Articolo 24

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

All'Amministratore Unico o, nel caso in cui sia nominato il Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria con deliberazione valida fino a modifica.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi anno per anno, qualora tale riparto non sia già stato deliberato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 25

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato, nel rispetto degli eventuali requisiti di legge previsti, su proposta dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea ordinaria dei soci, che determina anche le deleghe, la durata dell'incarico, la sua rinnovabilità e il compenso. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea anche il contenuto delle deleghe da attribuire.

L'assemblea ordinaria dei soci è altresì competente a deliberare in materia di revoca o licenziamento del Direttore Generale.

Qualora non sia nominato il Direttore Generale, alcuni poteri possono essere delegati dall'Amministratore Unico o dal

Consiglio di Amministrazione, su autorizzazione dell'assemblea, al Direttore Operativo della società.

Articolo 26

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi, soci o non soci, e due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti e pertanto, a norma dell'art. 2409 bis ultimo comma c.c., sarà necessariamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo quanto previsto nel penultimo comma del presente articolo.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. L'assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio sindacale, potrà deliberare di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti incaricato/a non potrà svolgere a favore della società o delle società dalla stessa controllate, né direttamente né indirettamente attraverso la propria rete, attività diverse (di assistenza, consulenza, ...) dalla revisione legale dei conti.

Articolo 27

RECESSO

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività delle società; la trasformazione della società, il trasferimento della sede all'estero, la revoca dello stato di liquidazione, l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto; la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso, le modificazioni statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Essendo la società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c..

E' espressamente escluso invece il recesso in caso di proroga del termine e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Il recesso è consentito secondo le modalità previste dalla legge, all'art. 2437 bis c.c.. Il socio ha diritto alla

liquidazione delle azioni per le quali esercita il diritto di recesso.

I criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono quelli previsti dagli artt. 2437 ter c.c. e 2437 quater c.c..

Articolo 28

BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso la società sia tenuta al bilancio consolidato e qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 29

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Articolo 30

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge (artt. 2484 e ss. c.c.).

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni e i poteri previsti dalla legge.

Si applicano le disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

Articolo 31

FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie, che sorgessero fra i soci o fra i

soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno di esclusiva competenza del Foro di Verona.

Articolo 32

DISPOSIZIONI GENERALI

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Articolo 33

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

A tal riguardo si precisa che riferendosi il presente statuto a società non rientrante tra quelle di cui all'art. 2325-bis c.c., non trovano applicazione le disposizioni di legge e del codice civile dettate specificatamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; nel caso in cui la società intendesse fare ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno essere apportate al presente Statuto, con apposita deliberazione di Assemblea straordinaria, le relative modifiche.

F.to Stefano Legramandi

F.to Claudio Berlini notaio

Copia conforme all'originale in atti miei ed inserto allegato che rilascio per uso

Legnago, li